

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”

Folgaria

Allegato: schema convenzione.

Folgaria, 14 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
- f.to Davide Palmerini –

IL DIRETTORE
- f.to Giovanni Bertoldi –

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“CASA LANER”
FOLGARIA – Provincia di Trento

Nr. rep. ... /2024 Atti Privati (Registr. solo in caso d'uso)

CONVENZIONE

**CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI INFERMIERE PRESSO
L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA LANER” DI FOLGARIA.**

Viste le Direttive per l'assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario nelle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private a sede territoriale del SSN per l'anno 2024, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2249 dd. 21/12/2023 disciplinano gli standard e parametri di personale quali requisiti necessari ai fini del convenzionamento del servizio di RSA.

TRA

l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA LANER con sede legale in Folgaria in Via Papa Giovanni XXIII, 1 Codice Fiscale e Partita IVA _____, di seguito denominata A.P.S.P., rappresentata dal Presidente pro tempore rag. _____ nato il _____ che agisce in nome e per conto della stessa,

E

il Sig. _____, Infermiere, nato a _____ il _____ - residente a _____ in Via _____ --- - Codice fiscale _____ - Partita IVA _____ - in possesso del diploma di infermiere professionale, regolarmente iscritto al relativo albo professionale ed in possesso dei crediti formativi obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia di E.C.M.,

In conformità al Decreto del Presidente nr. ____ di data _____ si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'A.P.S.P. _____ affida al Sig. _____, l'incarico di infermiere libero professionista.

Il Sig. _____, in qualità di libero professionista, si impegna a prestare la propria opera senza alcun vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2222 del C.C., in qualità di Infermiere nella R.S.A. dell'APSP Casa Laner da espletarsi secondo le indicazioni del Coordinatore Sanitario ed in collaborazione con gli operatori di pari qualifica dipendenti o convenzionati con la R.S.A..

Art. 2 – Orario

Il servizio di cui sopra viene espletato con cadenza giornaliera, preventivamente concordato con il Coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari.

L'incarico si articolerà di norma con un monte ore mensile di ____ ore. Detta attività sarà svolta nel pieno rispetto della legislazione sanitaria vigente, delle direttive provinciali in materia di esclusività del rapporto di lavoro, delle leggi in materia di riservatezza dei dati, nonché delle norme di deontologia professionale. Le prestazioni saranno concordate in relazione alle esigenze proprie dell'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria sulla base della disponibilità dell'Infermiere, comprendenti anche le giornate festive.

Per l'erogazione dei compensi, la presenza oraria dell'Infermiere sarà attestata mediante l'utilizzo del badge di presenza.

Art. 3 – Mansioni

Il servizio in oggetto dovrà prevedere i seguenti compiti:

- assistenza sanitaria dell'Ospite;
- collaborazione con i medici operanti nella struttura ed esterni;
- gestione dei farmaci e dei materiali sanitari;
- tenuta delle registrazioni di competenza sanitaria;
- altre attività professionali in relazione ai bisogni degli ospiti;
- proposte al coordinatore dei servizi di eventuali diverse modalità di organizzazione degli stessi in relazione ai bisogni degli Ospiti;
- prestazioni di assistenza generica alla persona;
- collaborazione con le altre figure professionali per lo svolgimento di altre attività previste dal piano individuale;
- attività di sorveglianza e presidio della struttura;
- supporto nella gestione dell'emergenza;
- ogni altro incarico affidato dal coordinatore del servizio.

Art. 4 – Attrezzature - materiale

Per l'espletamento dell'incarico il Sig. _____ utilizzerà le attrezzature, il materiale e quant'altro necessario messi a disposizione dalla R.S.A..

Art. 5 – Corrispettivo e pagamenti

L'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria riconosce all'Infermiere un compenso orario di Euro ____.= per servizio ordinario diurno, festivo e notturno. Tale compenso è maggiorato dei contributi previdenziali nella misura di legge. Il corrispettivo per prestazioni sanitarie è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

Il totale del compenso delle prestazioni effettuate sarà pagato a presentazione di regolare fattura elettronica a cadenza mensile entro 15 giorni dal ricevimento, mediante versamento sul c/c bancario.

Art. 6 - Copertura assicurativa

La Polizza RCT dell'A.P.S.P. è adeguata alla Legge Gelli - Bianco n. 4 dd. 08/03/2017 e quindi anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale sono coperte dalla Polizza dell'A.P.S.P..

Resta fermo l'obbligo di copertura assicurativa per l'esercente la professione sanitaria che eserciti al di fuori dell'A.P.S.P. o che presti la propria opera all'interno della stessa o in regime libero - professionale o si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'A.P.S.P. non copre la colpa grave del Professionista pertanto, per garantire efficacia dell'eventuale azione di rivalsa da parte della Corte dei Conti, deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Art. 7 – Obblighi di tracciabilità

L'incarico oggetto della presente Convenzione, in quanto relativo a prestazioni di lavoro autonomo in regime di libera professione di cui al D.Lgs. 165/2001, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.

Art. 8 – Segreto professionale, etica e mansionario

L'Infermiere è altresì tenuto ad osservare il segreto professionale, l'etica e il mansionario previsto dalla legge.

Art. 9 – Disposizioni anticorruzione

L'infermiere, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, approvato con deliberazione n. 034 dd. 29/12/2014 e ss.mm. e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria pubblicato sul sito istituzionale www.casalaner.it - sezione amministrazione trasparente - altri contenuti – prevenzione della corruzione, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Infermiere il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 - informativa “breve” sul trattamento dei dati personali art. 13 Reg. UE 2016/679

Titolare del trattamento: A.P.S.P. “Casa Laner” con sede in Folgaria (TN);

Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

Diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.

Art. 11 – Tutela della salute e sicurezza

All'Infermiere incaricato si applicano le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previste ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.

L'A.P.S.P. si obbliga a informare l'Infermiere sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro a cui quest'ultimo è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nell'Azienda. L'Infermiere incaricato si obbliga a fornire all'Azienda tutte le informazioni necessarie in relazione a rischi specifici relativi alla propria persona ed alla propria attività e si impegna ad osservare le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate in A.P.S.P..

L'attività oggetto della presente convenzione si configura come attività specifica non interferente con le attività e l'organizzazione dell'A.P.S.P., pertanto il presente incarico non è soggetto all'approvazione e stesura del D.U.V.R.I..

In considerazione del valore della presente convenzione i costi della sicurezza sono considerati insiti nello stesso e quindi non diversamente considerabili.

Art. 12 – Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dal _____ e andrà a scadere il _____, salvo disdetta di una delle parti a mezzo e-mail pec, da inviarsi almeno quindici giorni prima.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in ogni momento per ragioni di carattere organizzativo, oltre che nel caso di grave inadempienza nello svolgimento della propria attività, con e-mail PEC e con decorrenza dalla data indicata nella medesima.

In tutti i casi di risoluzione anticipata verranno corrisposti al professionista i compensi per l'attività effettivamente svolta.

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 13 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26/04.1986, n. 131 e s.m. e con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Folgaria, lì _____

L'Infermiere INCARICATO

- _____ -

per la A.P.S.P. Casa Laner
IL PRESIDENTE

- _____ -